

Dichiarazione giudiziale di paternità' e maternita' – Cass. n. 28330/2020

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternita' - ammissibilità dell'azione - Giudizio di accertamento della paternità naturale - Ammissibilità dell'azione - Successivo giudizio di merito - Autonomia - Conseguenze - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione.

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28330 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0269](#), [Cod_Civ_art_0274](#)

corte

cassazione

28330

2020